



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 21/02/2025

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **18:05** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

ROMBI STEFANO	Assente
CINELLU MAURO	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
DURANTE VITTORIANA	Presente
GRANARA FRANCESCO	Assente
MAURANDI GIORGIO	Presente
NAPOLI ANTONIO	Assente
OPISSO PINA FRANCA	Presente
PENCO GIANLUIGI MARIO	Presente
PUGGIONI SALVATORE	Presente
RIVANO LUISA	Presente
RIVANO SALVATORE	Presente
ROMBI CESARE	Presente
ROMBI PIERANGELO	Presente
SARTIRANA SIMONA	Presente
VACCA ANGELA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il VICESINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati Scrutatori i CONSIGLIERI DURANTE VITTORIANA e MAURANDI GIORGIO.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
- ☒ ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*

- ☐ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
☐ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

Il Vicesindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **404 del 17/02/2025**, avente oggetto:**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **404 del 17/02/2025** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

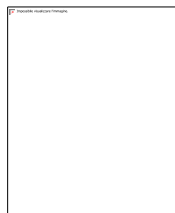
Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo

.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
DI BERNARDO ELISABETTA

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 404 del 17/02/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio – Salvatore Puggioni

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ..."*.

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che *"... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la*

salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ...”.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 99 in data 28.12.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2008, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%.

Vista la propria precedente deliberazione n. 26 del 14/09/2012, con la quale con effetto dal 01.01.2012 la stessa aliquota unica è stata prevista nella misura pari allo 0,6% e così confermata fino al 31.12.2018 con le successive deliberazioni allegate al bilancio finanziario di ogni anno.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 in data 17.05.2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2020, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 in data 01.04.2021, con la quale sono state confermate le aliquote dell'anno 2021, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 in data 11.04.2022, con la quale sono state confermate le aliquote dell'anno 2022, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 08 in data 28.02.2023, con la quale sono state confermate le aliquote dell'anno 2023, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 in data 15.12.2023, con la quale sono state confermate le aliquote dell'anno 2024, un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%.

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, e della aliquota nella misura dello 0,8% ammonta a €. 630.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”.

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale “... Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi

scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, **entro il 15 aprile 2024**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, vigenti per l'anno 2023 ...”.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2025) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027.

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027 CONFERMARE, per l'anno d'imposta 2025, l' aliquota unica in misura pari allo 0,8% così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.05.2019 e confermata con deliberazioni CC n. 11 del 01/04/2021 per l'anno 2021, n. 13 del 11.04.2022 per l'anno 2022, n. 8 del 28/02/2023 per l'anno 2023 e n. 43 del 15.12.2023 per l'anno 2024.

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)

ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)

ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. DI CONFERMARE, per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, **per l'anno d'imposta 2025, l' aliquota unica in misura pari allo 0,8% così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.05.2019 e confermata con deliberazioni CC n. 11 del 01/04/2021 per l'anno 2021 e n. 13 del 11.04.2022 per l'anno 2022. n. 8 del 28/02/2023 per l'anno 2023 e n. 43 del 15.12.2023 per l'anno 2024.;**

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione - triennio 2025-2027 da parte del Consiglio comunale;

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione - triennio 2025-2027;

4. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2025-2027;

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15, d.l. 201/11 conv. dalla l. 214/2011.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 404 / 2025

**AREA 2 _ ECONOMICO_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -
PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA ISTRUZIONE**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 _ ECONOMICO_
FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG
- PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA
ISTRUZIONE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 404 / 2025

**AREA 2 _ ECONOMICO_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -
PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA ISTRUZIONE**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 17/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)